

## Verbale di Accordo

In data 02 aprile 2007, presso la sede della Confartigianato APLA di Parma

TRA

- la Confartigianato APLA, rappresentata dal responsabile sindacale dott. Clementino Gabbi;
- la Confartigianato Gruppo Imprese Artigiane, rappresentato dal responsabile sindacale dott. Vittorio Zanlari;
- CNA Costruzioni di Parma, aderente alla CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, rappresentata dal responsabile provinciale dott. Gianmario Venturini;

E

- FILLEA CGIL, rappresentata dal Segretario generale sig. Fabrizio Ghidini;
- FILCA CISL, rappresentata dal Segretario sig. Angelo Piazza;
- FENEAL UIL rappresentata dal Segretario sig. Concari Enrico;

Visto

Il Verbale di Accordo sottoscritto a livello Nazionale in data 05 febbraio 2007, con il quale si recepiscono le novità introdotte al comma 773 dalla legge 27 dicembre 2006, decorrenti dal 1 gennaio 2007, e che equipara il trattamento economico di malattia tra operai e apprendisti del Settore Edile dell'artigianato e P.I. a partire dal 4° giorno compreso;

Si concorda

di modificare quanto previsto per il trattamento degli apprendisti dal Verbale di Accordo Provinciale 11 giugno 2004 nella parte concernente gli eventi di malattia successivi al 3° giorno e fino al 365°.

La percentuale del trattamento economico corrisposto agli apprendisti, sia per l'indennità anticipata per conto INPS, che per la parte di integrazione di competenza dell'azienda, rimborsata dalla Cassa Edile di Parma, verrà parificato, con decorrenza 1 aprile 2007, a quella degli operai non in prova. Per quanto concerne il periodo di carenza nulla viene variato rispetto a quanto previsto dal citato Verbale di Accordo 11 giugno 2004.

Letto, approvato e sottoscritto

Confartigianato APLA

Confartigianato Gruppo Imprese Artigiane

CNA Costruzioni

FILLEA CGIL

FILCA CISL

FENEAL UIL

- 1) Il trattamento economico di malattia, dovuto all'apprendista ed all'operaio non in prova, viene mutualizzato ed erogato dalla Cassa Edile di Parma, ma *anticipato* ad ogni periodo di paga dalla Ditta, la quale lo porta a *conguaglio* con la contribuzione dovuta per lo stesso periodo alla Cassa Edile.
- 2) Tale trattamento dovuto al lavoratore non in prova, ed entro i limiti della conservazione del posto, viene determinato applicando alla retribuzione oraria costituita da **PAGA BASE, CONTINGENZA, ITS, ed EET**, i **coefficienti** riportati nella tabella seguente moltiplicati per il numero di ore corrispondenti alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia. Per il territorio di Parma il conteggio per l'orario vigente sarà 40: 6 = 6,66, da applicare per tutto l'arco dell'anno.  
Il trattamento relativo deve essere corrisposto all'operaio per 6 giorni la settimana, escludendo le Domeniche ed i giorni festivi.
- 3) I coefficienti per il calcolo del "lordo" da inserire in busta al lavoratore, riportati alla **colonna 2**, per effetto dell'accordo nazionale decorrente dal 01.10.2000, sono comprensivi del **4,95%** dovuto direttamente dall'impresa a titolo di *Riposi Annui*. Tale percentuale del 4,95% deve essere esclusa dal calcolo del rimborso da portare a conguaglio con la Cassa Edile di Parma, così come indicato alla **colonna 4**;
- 4) Nei primi tre giorni di malattia, il 4,95% relativo ai *Riposi Annui* va pagato al lavoratore anche per malattie di durata inferiore a **8 giorni** ed in assenza dei "requisiti";
- 5) Durante l'intero periodo di malattia (anche nei primi 3 giorni in assenza dei "requisiti ore") il lavoratore ha diritto all'accantonamento del 18,50% lordo (14,20% netto) alla Cassa Edile, alle ritenute previdenziali e fiscali, ma non alle altre contribuzioni dovute alla Cassa Edile (APE, funzionamento, asili, Scuola Edile, CTP). Detta % va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato nel cantiere, oppure secondo l'orario stabilito dal CCTS.

MALATTIA	INPS	COEFFICIENTI orari per calcolo indennità da pagare al lavoratore	COEFFICIENTI orari per conguaglio con Cassa Edile	ACCANTONAMENTO CASSA EDILE (13a e ferie)	
				lordo	netto
Conservazione del posto	con anzianità superiore a 3,5 anni: 12 mesi consecutivi nell'arco di 24; con meno di 3,5 anni di anzianità: 9 mesi nell'arco degli ultimi 20				
Trattamento economico	1	2	3	4	5
1° <- 3° giorno con "requisiti"	<u>carezza</u>	1,0495	1,0000	18,50%	14,20%
		1,0495	1,0000	18,50%	14,20%
		1,0495	1,0000	18,50%	14,20%
1° <- 3° giorno senza "requisiti" per malattie inferiori a 8 giorni	<u>carezza</u>	0,0495	0,0000	18,50%	14,20%
dal 4° al 20° giorno	60%	0,3795	0,3300	18,50%	14,20%
dal 21° al 180° giorno	66,66%	0,1565	0,1071	18,50%	14,20%
dal 181° al 270° giorno per le sole giornate non indennizzate INPS (lav.ri con anzianità < 3,5 anni)	"comporto" (non interviene)	0,5495	0,5000	18,50%	14,20%
dal 181° al 365° giorno per le sole giornate non indennizzate INPS (lav.ri con anzianità > 3,5 anni)	"comporto" (non interviene)	0,5495	0,5000	18,50%	14,20%
APPRENDISTI	<u>carezza</u>	come per gli operai			
	dal 4° al 365° giorno	come per gli operai			

#### REQUISITI ORE

(\*) I tre giorni di **CARENZA**, per malattie inferiori a 8 giorni, vengono indennizzati solo in presenza dei "Requisiti ORE" attestati dalle ore denunciate per il lavoratore alla Cassa Edile di Parma in una delle fattispecie seguenti:

- almeno 158 ore al mese, per ogni mese, nel trimestre precedente l'evento; oppure
- almeno 948 ore complessive nel semestre precedente l'evento.

Per "trimestre" o "semestre" s'intendono quelli immediatamente antecedenti la data d'inizio del mese nel corso del quale si è verificato l'evento.

Ai fini del calcolo delle ore si considerano utili anche permessi sindacali, ferie, festività, riposi annui, cassa integrazione, congedo matrimoniale.